



COMUNE DI CABELLA LIGURE

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Ordinaria

n° 4 6 aprile 2019	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E TARIFFE ANNO 2019
-----------------------	--

L'anno *duemiladiciannove* il giorno *sei* del mese di *aprile* alle ore *dieci* e minuti *=====* nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali

n.	Nominativi	Presenti / Assenti
1	ROBERTA DAGLIO	PRESENTE
2	ROBERTO BAVA	PRESENTE
3	EDUARDO CLAUDIO PARIANI	PRESENTE
4	GIANCARLO RENATI	PRESENTE
5	ENRICO DEMERGASSO	PRESENTE
6	MARTINA PISELLI	PRESENTE
7	CLAUDIO NEGRO	PRESENTE
8	CARMELA CENTRONE	ASSENTE GIUSTIFICATA
9	MARCO MANLIO GARIBALDI	ASSENTE
10	FRANCO DAGLIO	ASSENTE
11	WILMA NEGRUZZO	ASSENTE
	totali presenti	7
	totali assenti	4

con l'intervento e l'opera della Dr.ssa **DOMENICA LA PEPA** - Segretario Comunale - con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Dr.ssa **ROBERTA DAGLIO** – Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i presenti a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Finanziaria;

PREMESSO CHE:

- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, prevede: *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*
- in tal senso l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli Enti Locali, dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, ed autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. il 2 febbraio 2019, n. 28 con il quale, il termine per l'approvazione del bilancio è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 e confermata l'autorizzazione all'esercizio provvisorio;

ATTESO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione dall'1.01.2014, della TARES;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla Legge 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione, dal 2014, di un tributo analogo alla TARES;

ATTESO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

DATO ATTO che l'art. 1 della Legge 147 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i. prevede quanto segue:

- 1 - comma 682 il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
 - b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - d) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene esercitata;
- 2 - comma 683: il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio gestione dei rifiuti urbani;
- 3 - comma 688: il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO che i commi 651 e 652 dell'art. 1 della su citata legge 147/2013, come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera e-bis del D.L. n. 16/2014 dispongono che, nella commisurazione della tariffa, il Comune possa, in alternativa:

- a) tenere conto dei criteri determinati con il D.P.R. n. 158/99, vale a dire il cosiddetto "metodo normalizzato";
- b) commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, nel rispetto del principio «**chi inquina paga**», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

ATTESO che con il metodo "Normalizzato" una volta individuati i costi del servizio, mediante la redazione del Piano Finanziario, viene effettuata la ripartizione dei costi, tra *utenze domestiche e non domestiche e tra quota fissa e quota variabile* ed determinati i coefficienti, con la facoltà di scegliere tra range di coefficienti per ciascuna categoria, poiché il Decreto fissa livelli minimi e massimi di produzione di rifiuti (teorica ed i coefficienti), è possibile individuare la tariffa per ciascuna categoria:

- per le utenze domestiche le tariffe relative alla quota fissa (coefficiente K_a) sono espresse in euro al m^2 da applicare alla superficie imponibile e sono differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare (come specificato al punto 4.1, Allegato 1, del DPR n. 158 del 1999), mentre le tariffe relative alla quota variabile (coefficiente K_b) non si rapportano alla superficie, ma sono espresse in cifra fissa e differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare (come specificato al punto 4.2, Allegato 1, del DPR n. 158 del 1999).
- per e tariffe utenze non domestiche relative alla quota fissa (coefficiente K_c) sono espresse in euro al m^2 da applicare alla superficie imponibile e sono differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta (come specificato al punto 4.3, Allegato 1, del DPR n. 158 del 1999).mentre le tariffe relative alla quota variabile (coefficiente K_d) sono espresse in euro al m^2 da applicare alla superficie imponibile, sono anch'esse differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta (come specificato al punto 4.4, Allegato 1, del DPR n. 158 del 1999);

RICHIAMATI:

- l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
- il combinato disposto dell'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 e dell'art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ai sensi del quale il Consiglio comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, ha prorogato al 2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 22 del 04.09.2014, è stato approvato il Regolamento I.U.C, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 3.05.2016 contenente la disciplina delle tre componenti IMU-TASI e TARI

RITENUTO OPPORTUNO, nelle more di una complessiva rivisitazione, mantenere l'impianto tariffario vigente, attenendosi, anche per l'anno 2019, nella determinazione delle tariffe, ai coefficienti di produttività definiti dal DPR n. 158/99;

VISTO il relativo Piano finanziario 2019, allegato alla presente deliberazione, **allegato "A"**, da cui risulta una spesa complessiva di € 115.441,92, con un lievissimo aumento rispetto all'anno 2018 (il cui costo era stato stimato in € 114.506,29;

DATO ATTO CHE;

- l'articolazione tariffaria proposta dalla Giunta, di cui **all'allegato "B"** comporta la copertura totale dei costi del servizio per l'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 1, comma 666 della L. 147/013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio della funzione di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/92 nella misura fissa del 5%;

VISTO l'art. 1 comma 688 della Legge n. 147 del 27.12.2013, ai sensi del quale il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI;

RITENUTO di stabilire, anche per l'anno 2019, numero due rate di pagamento del tributo e relative scadenze di pagamento, come segue:

- **1^a rata TARI, con scadenza al 31/07/2019,**
- **2^a rata TARI, con scadenza al 31/10/2019,**

VISTA la Legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145)

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli Enti Locali, dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, ed autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. il 2 febbraio 2019, n. 28 con il quale, il termine per l'approvazione del bilancio è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 e confermata l'autorizzazione all'esercizio provvisorio

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione espresso unitamente al parere reso in merito al Bilancio di previsione in approvazione nella seduta odierna;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile del servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 0, voti contrari n. 0, su n. 7 Consiglieri presenti e n. 7 votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2019, **allegato "A"**;
3. DI APPROVARE le Tariffe componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2019, come risultanti **dall'allegato "B"**, dando atto che sull'importo della tassa si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i. sulla base dell'aliquota del 5% approvata dalla Provincia di Alessandria;

4. DI STABILIRE in numero 2 (due) le rate di pagamento del tributo e le relative scadenze di pagamento, come segue:

- **1^a rata TARI, con scadenza al 31/07/2019,**

- **2^a rata TARI, con scadenza al 31/10/2019**

5. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e trasmettere a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2019;

7. DI DICHIARARE, con successiva ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Roberta Daglio

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Roberto Bava

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenica La Pepa

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente Qdeliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per rimanervi pubblicata, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi per 15 giorni dal **24 APRILE 2019** al **9 MAGGIO 2019**.

Cabella Ligure **24 APRILE 2019**